

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 luglio 2020, n. 491

L.R. 06 novembre 2019, n. 22 -Testo Unico del Commercio- e s.m.i., art. 34, comma 2 - Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2020-.

Oggetto: L.R. 06 novembre 2019, n. 22 -Testo Unico del Commercio- e s.m.i., art. 34, comma 2 - **Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2020-**.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start up e Innovazione

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci;

VISTA la DGR n. 1007 del 27 dicembre 2019 con la quale, tra l'altro, è stata modificata la denominazione della Direzione in "Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive";

VISTA la legge regionale 06 novembre 2019, n. 22 "Testo Unico del Commercio" e s.m.i., che all'art. 34 disciplina le vendite di fine stagione e le vendite promozionali;

VISTO in particolare, il comma 2 dell'articolo 34 della citata l.r. n. 22/2019, a norma del quale la Giunta regionale annualmente, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle vendite invernali di fine stagione, le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive e, in caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente;

PRESO ATTO degli effetti negativi per il settore del commercio al dettaglio derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso e della conseguente rilevante flessione dei consumi, determinata dal lungo periodo di blocco delle attività economiche a causa della diffusione del virus Covid-19;

CONSIDERATO che in data 7 maggio 2020, la Conferenza delle Regioni ha convenuto, per le vendite estive di fine stagione del 2020, di posticiparne la data di avvio al **1° agosto 2020**, derogando in tal modo, in ragione della situazione emergenziale, a quanto previsto nell'accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 marzo 2011, con cui si definiva l'inizio dei saldi estivi al primo sabato del mese di luglio, termine osservato anche nella Regione Lazio per le annualità precedenti;

CONSIDERATO che con legge regionale 27 maggio 2020, n. 2, pubblicata sul BURL n. 68, del 28 maggio 2020, sono state apportate modifiche all'articolo 34 della l.r. 22/2019 (TUC). In particolare, con l'inserimento del comma 8-bis, è stato derogato il termine fissato per

l'adozione della deliberazione di giunta di cui al comma 2 dell'articolo 34 (TUC) e, al fine di contribuire alla ripresa delle attività commerciali nel Lazio, si è consentito, inoltre, di derogare al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi;

VISTO il comma 8-bis dell'articolo 34 della l.r. 22/2019 (TUC), introdotto con legge regionale 27 maggio 2020, n. 2, con il quale è stato previsto, limitatamente alla stagione estiva 2020, che le vendite di fine stagione possono essere svolte in deroga al termine di adozione della deliberazione di giunta di cui al comma 2 del medesimo articolo 34 e che è, inoltre, consentito, derogare al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi;

RILEVATA pertanto, la necessità, condivisa anche dalle associazioni di categoria degli operatori commerciali, di posticipare, per l'anno 2020, la data di inizio dei saldi estivi al giorno **1° agosto 2020**, conformemente a quanto convenuto dalla Conferenza delle Regioni in data 7 maggio 2020, ferme restando tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 34 della legge regionale n. 22/2019, in materia di vendite di fine stagione, come modificate dalla citata l.r. 2/2020;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 24.07.2020.

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

di posticipare, per l'anno 2020, la data di inizio dei saldi estivi al giorno **1° agosto 2020**, ferme restando tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 in materia di vendite di fine stagione, come modificate dalla citata l.r. 2/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.